

MARY GIBSON

*Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana
(1860-1915)*¹

Donne e cittadinanza

Buona parte della storiografia del mondo contemporaneo è dedicata al tema della cittadinanza. La storia delle donne ha svolto un ruolo pionieristico nel ravvivare l'interesse su un argomento già discusso precedentemente in relazione al contesto di classe e, più specificatamente, ai dibattiti del XVIII e nel XIX secolo sull'estensione del diritto di voto, dall'élite agli uomini della classe operaia, nei nuovi Stati-nazione dell'Europa e delle Americhe. Con la nascita della storia sociale negli anni Settanta e Ottanta, il tema, piuttosto limitato, dei diritti politici venne eclissato da più vitali indagini storiche sulla demografia, sulla famiglia, sul lavoro, sulla salute e la sessualità. Negli anni Novanta, tuttavia, le studiose e gli studiosi di storia delle donne trovarono utile e perfino necessario ritornare sul tema della cittadinanza, e per almeno due ragioni. In primo luogo, erano abituati a lavorare con documenti giuridici – molto spesso registri di tribunale – per ricostruire la vita delle donne delle classi sociali basse che, essendo analfabete, non avevano lasciato diari o lettere: questo tipo di documentazione cominciò ad essere utilizzata per esplorare, oltre alla storia sociale, anche gli aspetti legali di cittadinanza. In secondo luogo, il concetto di cittadinanza, se esteso fino a includere qualcosa di più del diritto al voto, offriva, in prospettiva, la possibilità di integrare le donne nella storia politica. Anche prima di ottenere il diritto

¹ Traduzione di Patrizia Pinotti.

di votare, le donne assunsero ruoli pubblici e, là dove presero posizione su questioni politiche, divennero agenti veri e propri del processo di modernizzazione negli Stati del XIX secolo. Tuttavia, nel momento in cui gli uomini si trasformarono, da sudditi delle monarchie assolute dell'*ancien régime*, in cittadini delle nuove nazioni parlamentari, le donne restarono sulla soglia della cittadinanza e della stessa modernità. Perciò, la cittadinanza offre anche un punto di vista utile, e molto produttivo, all'esplorazione della natura contraddittoria, e di genere, del liberalismo e del costituzionalismo generati dalla rivoluzione americana e da quella francese.

Le studiose e gli studiosi della storia delle donne italiane hanno offerto importanti contributi a questa ondata internazionale di ricerche storiografiche sul rapporto tra cittadinanza e genere. Negli anni Ottanta e Novanta, Annarita Buttafuoco ebbe il merito di reintrodurre la politica nella storia contemporanea delle donne italiane e di riconcettualizzare la definizione e la storia della cittadinanza. Il suo lavoro fu fondamentale nello sfidare il tradizionale paradigma, basato sull'esperienza e sul punto di vista maschile che presupponeva la progressione naturale da uno stadio precedente in cui i cittadini degli stati parlamentari contemporanei esigevano diritti legali e politici, a uno stadio successivo, in cui riconoscevano il bisogno di diritti sociali e la riduzione delle disuguaglianze economiche. Basandosi sulle sue ricerche sulle campagne femministe del primo decennio del XX secolo che chiedevano una legislazione a tutela delle lavoratrici (1902) e l'istituzione di una Cassa nazionale di maternità (1910), Buttafuoco sostenne che le donne italiane, come Ersilia Majno Bronzini e le sue colleghe dell'Unione femminile nazionale, andavano annoverate tra gli artefici del Welfare State italiano. "Femministe pratiche" che avevano già istituito enti locali di assistenza ai poveri, come l'Asilo Mariuccia, esse fecero pressione sulle forze politiche per far sì che questi modelli fossero recepiti a livello nazionale e adottati dal governo centrale. Tali sforzi, secondo Buttafuoco, portarono a queste attiviste una cittadinanza sociale in un contesto che pure non riconosceva alle donne il diritto di voto e sanciva la disparità dei diritti nella famiglia, nell'educazione e sul lavoro.²

Buttafuoco non è stata la sola a riconfigurare la storia politica per includervi le donne – soggetti spesso relegati dagli storici nella sfera privata. Numerose pubblicazioni segnalano il ritorno dell'interesse

² La vasta ricerca di Annarita Buttafuoco sui ruoli politici delle donne culmina nel libro *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Siena, Protagon Editori, 1997.

per la storia politica nella ricostruzione del passato delle donne italiane. Un primo gruppo apparve all'inizio degli anni Novanta e comprendeva, oltre a due preziose collezioni di saggi, *La sfera pubblica femminile e Il dilemma della cittadinanza* (quest'ultima uscita in occasione del bicentenario della *Dichiarazione dei diritti delle donne e della cittadina* di Olympe De Gouge), anche la ricerca condotta da Victoria De Grazia sulla condizione delle donne durante il fascismo.³ Un secondo gruppo commemorava, in un caso intenzionalmente in un altro per coincidenza di temi e date, il cinquantenario della conquista del voto da parte delle donne – per citare almeno due pubblicazioni, *Diventare cittadine* di Anna Rossi-Doria e *Women and the Italian Resistance* di Jane Slaughter.⁴ Dal Duemila in poi la discussione sul rapporto tra genere e cittadinanza si è allargata a tal punto e così rapidamente che è impossibile dar conto in questa sede di tutti i contributi. Basti dire che sulla cittadinanza converge e si concentra l'attenzione degli studi globali, e che studiosi e studiose di storia delle donne italiane partecipano all'impresa comune di esplorare i modi in cui alle donne del passato fu negato un certo numero di “diritti positivi”, come il diritto all'educazione, alla proprietà e al lavoro; il controllo dei propri figli all'interno e all'esterno del matrimonio; il divorzio, la contraccezione e l'aborto; l'acquisizione o il mantenimento della cittadinanza italiana quando migravano oltre confine.

“Diritti negativi”

In questa ricerca storiografica, tanto stimolante quanto in costante espansione, su come e quando furono gradualmente concessi “diritti positivi” alle donne nello Stato italiano dopo l'unificazione, poco è stato scritto sulla condizione giuridica delle donne indiziate di o condannate per aver commesso reati. A prima vista, potrebbe sembrare contraddittorio attribuire diritti a persone che hanno violato le leggi e perciò si sono poste al di fuori del patto sociale. Eppure, la messa a punto del sistema giudiziario all'interno dello Stato, come dell'apparato difensivo rispetto all'esterno, rientra tra i

³ Daniela Gagliani, Mariuccia Salvati (a cura di), *La sfera pubblica femminile: percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, Bologna, Clueb, 1992; Gabriella Bonacchi, Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1993; Victoria De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1993.

⁴ Anna Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996 e Jane Slaughter, *Women and the Italian resistance, 1943-1945*, Denver, Arden Press, 1997.

compiti fondamentali dello Stato nel suo stesso costituirsi, e i nuovi stati costituzionali sorti alla fine del XVIII e del XIX secolo si affrettarono a riformare i propri codici penali in modo tale da incorporarvi i principi del liberalismo politico. Pertanto questi nuovi codici penali avevano lo scopo non soltanto di proteggere la società ma anche di garantire i diritti agli accusati durante i processi e di richiedere un trattamento umano per i detenuti in attesa di giudizio o già condannati. Una volta realizzata l'unificazione, gli statisti italiani si preoccuparono, nello specifico, di far dimenticare la reputazione che i passati regimi della penisola si erano guadagnati con i loro sistemi legali per lo più corrotti, arbitrari e repressivi. Le prigioni erano diventate in special modo il simbolo dell'arretratezza delle monarchie assolutistiche, soprattutto quelle dello Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Equiparando queste carceri alle segrete medievali, i prigionieri politici avevano denunciato nei loro *mémoires* le condizioni inumane e terribili in cui vivevano i detenuti – e si erano in tal modo guadagnati un'*audience* internazionale. Con la riforma del sistema legale come priorità, il governo affidò a esperti competenti ed efficienti – come, in particolare, Martino Beltrani Scalia e Alessandro Doria – il compito di unificare, riorganizzare e in molti casi ricostruire i diversi sistemi carcerari ereditati dagli stati dell'*ancien régime*. Tali uomini cercarono di convincere la comunità internazionale che il nuovo Stato italiano si era davvero impegnato a proteggere quelli che io definirei come i “diritti negativi” dei detenuti in attesa di giudizio e dei condannati.

Questa promessa di proteggere i diritti negativi fu applicata equamente a uomini e donne? C'erano differenze di genere nel codice penale e nella riorganizzazione del sistema carcerario dell'Italia liberale? Il primo codice penale dell'Italia unita, il Codice Zanardelli del 1889, era sorprendentemente egualitario per quanto concerneva i diritti degli imputati, la definizione della responsabilità legale per aver violato la legge e la prescrizione delle pene. La sua tardiva adozione seguì decenni di serio dibattito in parlamento e tra giuristi su come infondere nel diritto penale italiano i principi dell'Illuminismo che avevano informato i sistemi giuridici di nazioni come la Francia e l'Inghilterra. Tali principi, per la prima volta articolati sistematicamente nel famoso trattato di Cesare Beccaria *Dei delitti e delle pene* (1764), includevano l'uguaglianza di fronte alla legge, la presunzione di innocenza per gli accusati, e la proporzionalità fra crimine e pena. Poiché, nell'applicazione di questi principi, il Codice Zanardelli menzionava raramente le donne, dovette risultare, di conseguenza, relativamente neutrale in materia di parità e disparità di genere.

C'erano alcune eccezioni, tuttavia: alle donne è destinato un trattamento differenziato, rispetto agli uomini, nelle sezioni del codice relative all'adulterio, all'infanticidio e all'aborto. Un uomo poteva intentare una causa contro sua moglie anche sulla scorta di prove piuttosto inconsistenti, mentre una donna poteva intentarla solo nel caso in cui suo marito mantenesse «una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove».⁵

Visto che l'adulterio costituiva la causa prima della separazione legale, la disparità di trattamento di fronte alla legge sancita dal codice penale esponeva le donne più degli uomini alla perdita della casa, del reddito e dei figli. Per converso, il codice sembrava favorire le donne accusate di infanticidio o aborto, crimini commessi soprattutto dalle donne. Se tali reati erano commessi «per salvare l'onore proprio»,⁶ la pena era addirittura ridotta; ma anche gli uomini beneficiavano di sconti di pena nel caso in cui si fossero resi complici delle donne, nell'uno o nell'altro dei suddetti reati, allo scopo di proteggere l'onore «della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella».⁷ In tal modo, però, la circoscritta responsabilità delle donne, nei reati di infanticidio e aborto, non era tanto un riconoscimento del loro diritto a controllare la propria sessualità, quanto, piuttosto, un modo di proteggere l'onore familiare.

Il Codice Zanardelli menzionava le donne, seppur brevemente, anche nella sezione sui tipi di pena ammissibile. In primo luogo, la legge consentiva ai giudici di condannare una donna colpevole di reato minore a meno di un mese di detenzione da scontare agli arresti domiciliari piuttosto che in carcere.⁸ In secondo luogo, la legge stabiliva in modo piuttosto vago che le donne dovevano essere detenute in «stabilimenti speciali».⁹ Secondo un parere legale, non riuscì invece a fornire una più accurata descrizione di queste prigioni in modo tale da «evitare che nel catalogo delle pene appariscano pene speciali per le

⁵ Codice Penale Italiano (1889), artt. 353-354.

⁶ *Ibidem*, artt. 369 (infanticidio) e 385 (aborto). La pena per l'infanticidio commesso «per salvare l'onore proprio» era da 3 a 12 anni, mentre la condanna minima per omicidio, per lo più un crimine maschile, era di 12 anni. Nel caso dell'aborto, il motivo dell'onore comportava la riduzione da uno a due terzi della pena: la condanna standard andava da 1 a 4 anni di detenzione.

⁷ *Ibidem*, artt. 369 e 385.

⁸ *Ibidem*, art. 21. Tale concessione era estesa solo a donne che non risultavano recidive.

⁹ *Ibidem*, art. 23.

donne». ¹⁰ Volendo dare l'impressione che i principi della pena erano universali, gli autori del Codice Penale lasciarono a future leggi amministrative il compito di definire questi «stabilimenti speciali».

La parità di trattamento davanti alla legge sancita dal Codice Penale era sorprendente alla luce della nitida subordinazione delle donne agli uomini sancita dal Codice Civile del 1865. Comunemente chiamato Codice Pisanelli, questa legislazione precedente negava alle donne numerosi diritti legali inclusi nella moderna concezione della cittadinanza. Le restrizioni erano particolarmente rigide per le donne sposate, soggette alla dottrina dell'«autorizzazione maritale». Senza l'esplicito e pubblico consenso del marito, «la moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti [...]». ¹¹ Oltre a controllare il diritto di sua moglie alla proprietà e al lavoro, il marito era designato nel codice come «capo della famiglia»: definizione che conferiva a lui solo il potere di educare i figli e governare la loro proprietà. ¹² Una donna poteva esercitare questi diritti di «patria podestà» solo dopo la morte del marito e secondo le sue disposizioni testamentarie, o secondo quelle del «consiglio di famiglia». ¹³ Il Codice Civile riservava un trattamento più equo alle donne sole che a quelle sposate, ma altre leggi restringevano per tutte le donne l'accesso all'educazione, all'impiego nelle professioni e nella pubblica amministrazione, alle giurie e, naturalmente, al diritto al voto.

In sintesi, il Codice Penale, che riconosceva a uomini e donne quasi la stessa responsabilità in ambito penale, è in aperto e inequivocabile contrasto con il Codice Civile, che collocava le donne in una posizione legale chiaramente inferiore rispetto agli uomini. L'apparente contraddizione tra i due codici, tuttavia, è parzialmente risolvibile se si considera la natura di quegli «stabilimenti speciali» per la detenzione delle criminali. Una volta condannate, le donne entravano in un universo detentivo diverso da quello degli uomini.

¹⁰ Enrico Pessina, *Il nuovo Codice Penale Italiano con brevi note dilucidative*, Milano, Hoepli, 1890, p. 70.

¹¹ Codice Civile del Regno d'Italia (1865), art. 134. La dottrina sull'«autorizzazione maritale» è compresa negli artt. 134-137: non sarebbe stata abrogata fino al 1919.

¹² *Ibidem*, art. 131. Nella realtà, naturalmente, le decisioni sull'educazione dei figli erano prese congiuntamente da mariti e mogli. In caso di disaccordo, tuttavia, i mariti potevano far valere i loro diritti e imporre la loro volontà in tribunale.

¹³ *Ibidem*, artt. 220-239 definiscono i poteri di «patria podestà» nel Codice Civile del 1865.

Dopo essersi lasciate alle spalle l'ambito penale, esse entravano in quello governato dai regolamenti amministrativi, ripensati e riadattati dal personale carcerario piuttosto che da giuristi o dal parlamento. Due leggi amministrative generali – che definivano la gerarchia degli istituti penali, gli obblighi degli amministratori e delle guardie e i diritti e i doveri dei detenuti – furono promulgate nei primi cinquant'anni del Regno unito: il Regio Decreto sulle Case di Pena del 1862 e l'Ordinamento generale dell'amministrazione carceraria del 1891.¹⁴ E tuttavia, mentre queste leggi garantivano almeno teoricamente lo stesso trattamento e lo stesso livello di protezione per entrambi i sessi, nei fatti l'esperienza delle carcerate differiva significativamente da quella della loro controparte maschile.

Il dibattito sulle prigioni delle donne

Che cos'era la realtà del carcere per le donne durante i primi cinquant'anni dell'Unità d'Italia? Per entrambi i sessi, il sistema penale si articolava in tre tipi di istituti: case di pena, per i condannati a più di due anni di detenzione; carceri giudiziarie, per coloro che avevano subito condanne inferiori ai due anni o erano in attesa di processo; e case di custodia, più tardi rinominate "riformatori", per i minori di diciotto anni.¹⁵ Gli istituti femminili rappresentavano solo un settore marginale ed eterogeneo del più ampio sistema carcerario. Ad esempio, nel 1881, in Italia, solo 6 case di pena su 72 in Italia erano destinate alle donne.¹⁶ Questi istituti erano ubicati a Messina, Perugia, Roma, Torino, Trani e Venezia. La maggior parte delle 64 carceri giudiziarie alloggiava sia uomini che donne, ma le sezioni femminili erano di solito più piccole.¹⁷ Solo nel caso dei minori il numero dei

¹⁴ Il Regio Decreto 17 gennaio 1862 (RD 1862) sulle case di pena era preceduto da decreti paralleli sui bagni penali (19 settembre 1860) e sulle carceri giudiziarie (27 gennaio 1861). Inoltre per il Regio Decreto del 1862 e l'*Ordinamento* 1891 (Direzione Generale delle Carceri, *Ordinamento generale della amministrazione carceraria*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1891), furono emanate innumerevoli leggi supplementari riguardanti il personale, i riformatori giovanili e le innovazioni legali come la «liberazione condizionale» per certe categorie di detenuti.

¹⁵ Al tempo dell'Unità il «bagno penale» costituiva un quarto tipo di istituto detentivo maschile ed era sotto la giurisdizione del Ministero della Marina. I bagni furono introdotti nella categoria delle case di pena e trasferiti sotto la giurisdizione del Ministero dell'Interno nel 1875.

¹⁶ «Rivista delle discipline carcerarie», 11, 1881, contiene una lista di tutti gli istituti penali italiani nel suo «Bollettino Ufficiale», pp. 96-102.

¹⁷ Le eccezioni erano case di pena riservate soltanto ai detenuti, come i «bagni penali».

riformatori per le ragazze (15) si avvicinava a quello dei riformatori per ragazzi (22). Questo numero relativamente alto di riformatori per ragazze non rifletteva tanto una più diffusa criminalità femminile, ma dipendeva piuttosto dalla prassi tradizionale di rinchiodere ragazze prive di protezione e particolarmente indocili in case di ricovero o altri istituti modellati sul convento.

Più significativa del loro numero era forse la struttura amministrativa particolare degli istituti penali per le donne. Tutte le carceri maschili, ad eccezione dei riformatori privati per i ragazzi, erano dirette da amministratori laici dipendenti dalla Direzione Generale delle Carceri del Ministero dell'Interno e il loro personale era costituito da un Corpo di Guardia in uniforme.¹⁸ Composto interamente da uomini, il Corpo di Guardia del sistema carcerario era equiparabile ai gradi della polizia urbana in uniforme, la Pubblica Sicurezza, nella sua struttura gerarchica, nel diritto all'uso delle armi, e nel fatto di dipendere direttamente dal Ministero dell'Interno. Sebbene le guardie carcerarie avessero uno stipendio, un'autonomia e un'autorità di gran lunga inferiori rispetto a quelli di cui godevano i loro superiori nei ranghi amministrativi, entrambi i gruppi erano protetti da elaborate leggi sul personale che regolavano i salari, gli avanzamenti di grado, le vacanze e i congedi per malattia.¹⁹ Al contrario i più importanti istituti carcerari femminili erano amministrati da ordini religiosi che comprendevano le Suore di S. Vincenzo de' Paoli, le Suore della Provvidenza dell'Immacolata Concezione e le Suore del Buon Pastore. Dirette da un madre superiora, questi ordini sovrintendevano alle case di pena femminili, alle più grandi carceri giudiziarie femminili e a tutti i riformatori per ragazze. Nel 1877 almeno 8 case di pena e carceri giudiziarie per donne adulte erano amministrate da ordini religiosi: un numero che salì almeno a 14 entro il 1890.²⁰ Queste cifre non includono i riformatori per ragazze minorenni che,

¹⁸ Un numero molto ridotto di istituti per adulti, come la colonia agricola alle Tre Fontane di Roma, era amministrato da monaci, ma in gestione congiunta con il Corpo di Guardia.

¹⁹ I membri del Corpo di Guardia provenivano dalla classe operaia e spesso avevano una formazione militare. Al contrario, agli amministratori erano richiesti un'educazione superiore e uno *status* sociale medio.

²⁰ Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri (DGC), Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), B. 78, f. 1-A contiene una lista di ordini religiosi assegnati alle case di pena femminili nel 1877. Questa lista è incompleta perché omette Roma, dove il Buon Pastore aveva rinnovato il suo contratto nel 1872 per sorvegliare il carcere giudiziario per donne, comunemente chiamato Le Mantellate. Per il 1890 vedi *Ibidem*, b. 78, f. 64.

nel 1881, comprendevano un istituto pubblico e 14 privati.²¹ Solo nel caso delle carceri giudiziarie le detenute si trovavano più spesso sotto la supervisione di direttori piuttosto che delle sorelle di carità. Entrambi i tipi di istituto – quelli amministrati da ordini religiosi femminili e quelli diretti da direttori laici – impiegavano delle guardiane, ma queste donne avevano uno status inferiore e ricevevano una paga molto più bassa rispetto ai loro colleghi. Spesso mogli dei guardiani, le guardiane più che altro svolgevano un lavoro da domestiche.

È difficile scoprire le realtà della vita in carcere delle donne in un universo detentivo come questo differenziato per genere. Sulla stampa imperversava periodicamente il dibattito su questioni riguardanti i detenuti, come l'opportunità di deportare i criminali recidivi, le colonie agricole per quelli recuperabili, o il domicilio coatto per persone sospette. Le detenute, invece, sembrano essere state dimenticate per decenni: almeno fino a quando due articoli hanno liberato un torrente di denunce sulle condizioni di vita negli istituti femminili. Le autrici di entrambi gli articoli erano donne che avevano una considerevole competenza in materia. La prima è la Marchesa Zina Centa Tartarini, che scrisse sotto lo pseudonimo di "Rossana" e pubblicò la sua denuncia intitolata *Case penali per donne* nel 1912 sulla rivista a larga diffusione «Nuova Antologia».²² Lungi dall'essere semplicemente una giornalista, Rossana era stata nominata ispettrice volontaria dal Direttore Generale delle Carceri di Roma e i suoi rapporti sulle case di pena femminili si trovano ancora nei registri di questo ufficio nell'Archivio Centrale dello Stato. Una strana combinazione di attivista delle donne e antropologa criminale, Rossana fu elogiata dal direttore di una delle carceri maschili «per la sua intelligente operosità [e ...] i suoi principi moderni».²³ Sebbene critica sulle condizioni delle detenute, l'amministrazione delle case di pena la considerò abbastanza moderata da accogliere e diffondere le sue idee nel suo bollettino ufficiale, la «Rivista delle discipline carcerarie».²⁴

²¹ «Rivista delle discipline carcerarie», 11, 1881, pp. 98, 101-102.

²² Rossana, *Case penali per donne*, «Nuova Antologia», n. 246, novembre-dicembre 1912, pp. 658-70. Per una sua più ampia analisi del fenomeno, si veda Rossana, *Sotto la ferula. Dolore, povertà, degenerazione muliebre*, Torino, Bocca, 1911.

²³ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (MGG), Direzione delle Istituzioni di Pena (DGIP), Archivio Generale, *Atti amministrativi* (1906-1925), b. 190, f. 46.

²⁴ I suoi contributi alla «Rivista delle discipline carcerarie» comprendevano un "referendum" sull'uso della forza per reprimere i detenuti violenti, vedi «Rivista delle discipline carcerarie», 33, 1908, pp. 137-191.

La critica di Rossana era basata su molte ore di osservazione nelle case di pena femminili e nei riformatori delle ragazze, specialmente quelli di Perugia. Nonostante il suo ruolo di ispettrice volontaria per il Direttore Generale, Rossana accusò il governo centrale di non interessarsi abbastanza delle detenute. Dichiarò che le case di pena femminili, a malapena menzionate nell'Ordinamento del 1891, erano governate solamente da brevi contratti stipulati tra il Direttore Generale e gli ordini religiosi nelle varie città.²⁵ Una volta firmato il contratto, le suore decidevano sulla qualità del cibo, sull'abbigliamento o sulle cure mediche prestate alle detenute, con scarsa sorveglianza da parte dello Stato centrale. Nella maggior parte delle carceri femminili, le suore prestavano servizio come appaltatori e perciò avevano la facoltà di stabilire i tipi di lavoro e i tariffari delle paghe dentro le prigioni.²⁶ Sebbene l'Ordinamento del 1891 richiedesse incontri mensili di un «consiglio di disciplina» in ciascun carcere, allo scopo di distribuire punizioni per cattiva condotta e consigliare ricompense extra per lavori meritevoli, tali consigli raramente si riunivano negli istituti femminili dove la Superiora prendeva queste decisioni unilateralmente.²⁷ L'aspetto più inquietante per Rossana era l'assenza di scuole regolari, e di biblioteche ben fornite, nelle carceri femminili e nei riformatori delle ragazze, benché entrambi i servizi fossero richiesti dall'Ordinamento del 1891.²⁸

A causa della negligenza delle autorità statali le carceri femminili erano, secondo Rossana, fatiscenti e degradanti. Situate in ex-conventi pericolanti, a queste strutture era mancata la modernizzazione architettonica tipica di molte carceri maschili. Le donne dovevano trascorrere la loro ora d'aria giornaliera in piccoli cortili pavimentati piuttosto che nei giardini o sui prati tipici degli istituti di pena maschili. L'ora del pasto era umiliante e alcune donne avevano solo uno sgabello su cui mangiare. Poi tutte aspettavano in fila di lavare tazze e scodelle nella stessa pentola di acqua calda che diveniva «un brodo innominabile».²⁹ Ancor più degradante era l'obbligo di indossare «la fatale cuffia», alla quale era applicato un simbolo colorato che indicava la gravità della pena: rosso per le detenzioni brevi, verde per quelle più lunghe e nero per l'ergastolo.³⁰ Gli ambienti squallidi e la

²⁵ Rossana, *Case penali*, pp. 259-60.

²⁶ *Ibidem*, pp. 663-4.

²⁷ *Ibidem*, p. 664.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*, p. 662.

³⁰ *Ibidem*, p. 669.

protratta umiliazione provocavano forme di ribellione che comprendevano, secondo Rossana, «malumori, disperazioni, tentati suicidi o la rassegnazione piatta e gesuitica» a volte manifestata in malattie e in pazzia simulate.³¹

La seconda donna ad avanzare critiche sulle condizioni di vita nelle carceri femminili, e specialmente sul personale religioso, fu Maria Rygier. Il suo articolo, intitolato *Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*, fu pubblicato su «Il Grido del Popolo» nel 1909.³² Anarchica, femminista, critica ad alta voce del militarismo italiano, Rygier era più radicale di Rossana, e i suoi mordaci commenti provocarono una raffica di corrispondenza tra funzionari delle case di pena a Torino e Roma. Dopo la pubblicazione de *Il monachesimo*, la superiora della casa di pena di Torino, suor Alessandrina Lenti, scrisse immediatamente al Direttore Generale a Roma rassicurandolo sul fatto che «la casa procedeva benino» e che «tutta l'accusa che mi possono fare è di avere peccato per soverchia bontà».³³ In risposta alla sua autodifesa, questi espresse «il mio vivo dispiacere» che il carcere avesse fatto una così cattiva impressione e la sollecitò a risolvere i problemi menzionati da Rygier.³⁴ Sollecitato dal Prefetto di Torino, il Direttore del carcere maschile di quella città inviò anche un rapporto al Direttore Generale, elogiando il lavoro delle suore, che erano ufficialmente sotto la sua supervisione, e sostenendo che «l'articolo della Maria Rygier è un quadro tutt'altro che esatto [...]».³⁵ Che l'articolo di Rygier abbia causato una tale costernazione tra gli amministratori dimostra che essi temevano la sua influenza sull'opinione pubblica.

Nel suo articolo, Rygier offriva una critica del potente ruolo della religione nelle case di pena femminili assai più critica rispetto a quella di Rossana. Affermando che «il fanatismo religioso delle suore non conosce limiti», denunciò le ripetute genuflessioni e le preghiere richieste alle detenute ogni giorno della vita carceraria.³⁶ Trovò solo «riviste e giornalotti clericali» nella biblioteca piuttosto che un'ampia scelta di letture. Di venerdì e in altri «giorni di magro», alle detenute

³¹ *Ibidem*, p. 664.

³² Maria Rygier, *Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*, «Il Grido del popolo» n. 245, 10 aprile 1909, p. 1.

³³ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 190, f. 63.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Rygier, *Il monachesimo nelle carceri femminili*, p. 1.

era vietato acquistare carne allo spaccio del carcere.³⁷ Su settanta donne aventi diritto, solo due erano autorizzate a frequentare una scuola speciale di domenica perché, affermava, soltanto loro avevano promesso di farsi suore dopo aver scontato la pena. Chiamando la disciplina carceraria «un regime di terrore», Rygier accusò le suore di punire ogni «tentativo di affermare la libertà della propria coscienza religiosa» da parte delle detenute con «orribili rappresaglie» a cominciare da lunghi periodi in celle di isolamento.³⁸

Oltre alla sua denuncia del «monachismo» nella Casa penale di Torino, Rygier rilevò, come già aveva fatto Rossana, numerose violazioni dell'Ordinamento carcerario del 1891. Alle detenute era richiesto di lavorare dodici ore al giorno senza ora d'aria, d'inverno, e solo per un quarto d'ora in estate. A queste non era data altra scelta che due tipi di lavoro – cucire a mano o fare calze a macchina – ed erano spesso truffate sui salari dalle suore. Il laboratorio, la mensa e perfino l'infermeria erano sporchi; come Rossana, anche Rygier denunciò l'antigenica procedura per il lavaggio delle stoviglie, aggiungendovi l'informazione che a Torino tutte le detenute bevevano da un solo contenitore d'acqua usando lo stesso mestolo.

Rygier attribuiva queste violazioni dell'Ordinamento del 1891 all'avidità e alla pigrizia delle suore che accusò di incrementare le proprie entrate lesinando sul cibo e sull'arredamento e sottopagando il lavoro. Inoltre, come Rossana, anche lei criticò gli ispettori dell'amministrazione carceraria, che di buon grado accettavano regali dalle suore e chiudevano un occhio sulle infrazioni. Dichiarando che «il controllo fatto dalle autorità superiori sulle case di pena femminili [è] completamente illusorio», rimproverò al Ministero dell'Interno l'incapacità di imporre le stesse regole a tutte le case di pena femminili.³⁹ Come esempio portò i vari e contraddittori regolamenti sugli indumenti intimi che alle detenute era consentito o meno indossare: il penitenziario a Perugia permetteva loro di indossare le sottane ma non le mutande; quello di Firenze, le mutande ma non le sottane; quello di Torino, infine, sia le sottane che le mutande a patto però che fossero lavorate a maglia anziché di tela. Oscillazioni in apparenza così insignificanti si rivelavano in realtà onerose per le detenute che erano spesso trasferite da un istituto all'altro, e nel contempo assai vantaggiose per le suore che vendevano loro gli indumenti intimi

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

richiesti dal regolamento. In breve, Rygier sosteneva che «le suore comandano da padrone assolute» con la complicità dello Stato.⁴⁰

Rossana e Rygier concordavano su quale fosse la soluzione complessiva all'incuria e il trattamento offensivo delle detenute: «considerare le Case penali femminili allo stesso modo delle Case penali maschili. Null'altro».⁴¹ Ammiratrice del Direttore Generale delle Carceri, Alessandro Doria, chiese che le riforme innovative per i penitenziari maschili, che Doria aveva attuato e che stavano raccogliendo il plauso internazionale, fossero estese agli istituti femminili. Anche Rygier richiamò l'attenzione del governo sulla necessità di estendere le regole e le protezioni dell'Ordinamento del 1891 alle donne. Le posizioni delle due donne divergevano, invece, nei rispettivi giudizi politici sull'opportunità di impiegare ordini religiosi nelle case di pena femminili. Agli occhi della più moderata Rossana, alcune suore svolgevano lodevolmente il loro lavoro e tutte potevano migliorare se adeguatamente preparate e sotto il controllo degli amministratori carcerari nazionali e locali. Rygier, invece, era per principio contraria all'inclusione del personale religioso nell'amministrazione statale e, nella fattispecie, al fatto che le suore sostituissero la conversione religiosa alla riabilitazione laica come obiettivo della pena comminata alle donne.

La vita delle detenute

Va da sé che gli articoli di Rossana e Rygier non sono completamente attendibili come prova storica, perché le loro autrici probabilmente ingigantirono le misere condizioni di vita nelle case di pena femminili, ignorarono le iniziative positive delle suore, o credettero ingenuamente a tutte le lagnanze e le proteste delle detenute. Tuttavia i loro punti di vista sono generalmente corroborati da una varietà di documenti prodotti dalla stessa amministrazione carceraria che esse criticavano. Questi documenti comprendono la legislazione nazionale, i contratti tra lo Stato e gli ordini religiosi che amministravano le case di pena per donne, i rapporti degli ispettori carcerieri e la corrispondenza tra il Direttore Generale delle Carceri di Roma, i prefetti provinciali e i direttori locali delle case di pena per uomini. La maggior parte di queste fonti dimostra che, nel migliore dei casi, lo Stato si limitò a trascurare le condizioni delle detenute, e nel peggiore non assicurò loro un trattamento uguale a quello riservato e garantito ai detenuti.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Rossana, *Case penali per donne*, p. 667.

Rossana mise correttamente in luce che l'Ordinamento del 1891, così come il precedente Regio Decreto del 1862, dedicava poco spazio agli «stabilimenti speciali» per la detenzione delle donne. Nel Regio Decreto del 1862, solo 14 dei 558 articoli si riferivano esplicitamente agli amministratori religiosi delle case di pena femminili.⁴² L'Ordinamento del 1891, nonostante fosse una specie di fossile legislativo e come tale pubblicato in un libro separato, dedicava ancor meno spazio agli istituti femminili: 13 dei 891 articoli.⁴³ Nell'insieme le due leggi erano identiche. Entrambe consentivano l'impiego delle suore di carità come personale nelle case di pena femminili e concedevano alla Superiora piena autorità sulla gestione quotidiana degli istituti.⁴⁴ Alle suore era consentito vivere secondo le regole del loro ordine a patto che questo non impedisse loro di svolgere le loro mansioni e che fossero sottomesse alla Superiora.⁴⁵ Questi compiti erano definiti da contratti speciali tra il Direttore Generale di Roma e la Superiora.⁴⁶ Si supposeva che la Superiora tenesse il direttore locale della casa di pena maschile, tecnicamente suo superiore, costantemente informato sulle attività quotidianamente svolte nella casa di pena e che lui avesse l'autorità di modificarne, anche radicalmente, le decisioni.⁴⁷ Ciò nonostante, come vedremo in seguito, era assai raro che i direttori sorvegliassero le decisioni della Superiora.

Le due leggi differiscono solo per pochi articoli. Il Regio Decreto del 1862 forniva alle suore precise direttive su come riabilitare le donne a loro affidate «evitando però di trattenerle in discorsi inutili, e specialmente, di parlar loro di ciò che accade fuori dallo stabilimento».⁴⁸ Un ammonimento, questo, che forse lascia trasparire il timore che le suore potessero trasmettere alle detenute i giudizi negativi dei

⁴² RD 1862, artt. 84-93: 99-102. Gli artt. 94-98 descrivevano i servizi che le suore di carità potevano essere richieste di svolgere nelle case di pena maschili –come la pulizia degli edifici, la conservazione dei cibi e la manutenzione del vestiario– ma statistiche governative non rilevano la presenza di suore di carità negli istituti maschili.

⁴³ *Ordinamento* 1891, artt. 148-160. L'*Ordinamento* era troppo lungo per essere incluso nelle *Leggi e decreti del Regno d'Italia* e fu pubblicato separatamente in due volumi. Il primo volume comprendeva il *Regolamento Generale*, n. 260, che superava il Regio Decreto 1862, e un separato regolamento limitato al personale maschile. Il secondo volume è composto esclusivamente dagli innumerevoli “moduli” che ai direttori carcerari era richiesto di compilare.

⁴⁴ RD 1862, artt. 84, 85; *Ordinamento* 1891, artt. 148, 151.

⁴⁵ RD 1862, artt. 88, 93; *Ordinamento* 1891, artt. 152, 155.

⁴⁶ RD 1862, art. 84; *Ordinamento* 1891, art. 148.

⁴⁷ RD 1862, artt. 86, 87 *Ordinamento* 1891, artt. 149, 151.

⁴⁸ RD 1862, art. 192.

loro superiori religiosi sul nuovo Stato italiano e dunque tentassero di convertirle alla causa della Chiesa nell'imminenza dello scontro per Roma. L'Ordinamento del 1891 non comprendeva alcun riferimento alla riabilitazione o ad altri scopi della pena. Enfatizzava invece l'importanza di registrare meticolosamente tutti i dati sui moduli appositamente forniti dallo Stato, in particolare quelli relativi ai consumi e ai ricavi dell'industria carceraria.⁴⁹ In effetti, con la maturazione dello Stato italiano crebbe l'interesse nel buon funzionamento della macchina burocratica ma non per le detenute affidate all'amministrazione.

Come specificato nelle leggi del 1862 e del 1891, il Direttore Generale stipulava contratti individuali con gli ordini delle suore per l'amministrazione di case di pena femminili, carceri giudiziarie e riformatori. Tuttavia questi contratti erano molto sintetici e non fornivano, come le leggi generali, precise direttive in materia di riabilitazione. Quanto fosse scarsa l'attenzione dedicata alla stesura di questi contratti si evince dall'ammissione, da parte del Direttore Generale stesso, che non esisteva una chiara procedura per rinnovare il contratto con le Suore del Buon Pastore per la gestione del riformatorio femminile di Roma. Ma anziché ispezionare il riformatorio, si limitò a suggerire al Prefetto di Roma di rinnovare il vecchio contratto.⁵⁰ Le Suore del Buon Pastore gestivano anche un secondo istituto penale a Roma, il carcere giudiziario femminile (Le Mantellate), e le loro convenzioni con lo Stato del 1887 e 1895 erano succinte e del tutto inadeguate a proteggere i diritti delle detenute. Il contratto del 1887, per esempio, era lungo solo due pagine.⁵¹ Stabiliva che una delle suore doveva assumere la funzione di Superiora, che ciascuna suora ricevesse 45 lire al mese per il suo lavoro e che le suore potevano impiegare delle «guardiane» laiche per «i servizi infimi».⁵² Due articoli imponevano al personale religioso di rispettare la legislazione penale nazionale e di fare rapporto quotidianamente al Direttore della sezione maschile delle carceri giudiziarie (Regina Coeli). Se, da un lato, queste condizioni contrattuali implicavano una subordinazione delle Suore del Buon Pastore allo Stato, dall'altro il contratto non cercava di limitare il ruolo dell'ideologia religiosa nella gestione della casa di pena. Il successivo contratto del 1895, anche se legger-

⁴⁹ *Ordinamento* 1891, art. 51.

⁵⁰ Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 180.

⁵¹ Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 78, f. 1A.

⁵² *Ibidem*.

mente più lungo, ripresenta grosso modo la stessa impostazione.⁵³ Un articolo aggiuntivo esortava le suore a pagare le tasse su tutti i beni prodotti nella casa di pena; con questo provvedimento, e con l'enfasi sulla necessità di tenere la documentazione in ordine, come previsto dall'Ordinanza del 1891, lo Stato si mostrava interessato alle case di pena femminili soprattutto in quanto risorsa finanziaria e non come luogo di riabilitazione.

Malgrado fosse inclusa nei contratti con le suore di carità la clausola di applicazione del Regio Decreto del 1862 e del successivo Ordinamento del 1891, gli ispettori rilevarono frequenti violazioni. Gli ispettori delle case di pena femminili erano di due tipi: si trattava di funzionari delegati dal Ministero dell'Interno a Roma o di filantropi volontari, come Rossana. L'usanza di chiedere agli esponenti più in vista, per ricchezza e spesso per nobiltà, della comunità locale di visitare le case di pena aveva una lunga tradizione nelle città italiane e richiamava la mescolanza di controllo religioso e laico sugli istituti di carità tipica della prima età moderna. Tuttavia le case di pena per uomini erano ispezionate solo dai funzionari statali: una prova ulteriore della riluttanza del Ministero dell'Interno a dedicare mezzi e risorse a un serio controllo delle condizioni di vita nelle carceri femminili. Un aspetto positivo di questa politica, comunque, era che donne come Rossana potevano occasionalmente assumere il ruolo di ispettrici volontarie, sebbene fosse loro legalmente impedito di occupare le più alte cariche amministrative come quella di ispettore governativo.

I rapporti degli ispettori, sia dei funzionari che dei volontari, traboccavano di litanie sulle "irregolarità" nel funzionamento delle case di pena femminili. Nel 1906, per esempio, un'ispezione fatta dall'Ispettore Gaetano Cardosa rinvenne «molte irregolarità e vari inconvenienti» nella Casa penale femminile a Perugia. La commissione di disciplina non si era riunita nemmeno una volta in un anno, sebbene, secondo la Circolare del 20 giugno 1903 dal Ministero dell'Interno, fosse fatto obbligo di convocarla ogni quattro mesi. Nel 1907, un'ispezione della Casa di pena per donne a Venezia individuò una messe di problemi, tra i quali la cattiva qualità della scuola per detenute, che si teneva soltanto una volta alla settimana, e l'assenza di una biblioteca.⁵⁴ Se una detenuta si lamentava del cibo, era imme-

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale delle Istituzioni di Pena, Archivio Generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 190, f. 67.

diatamente riassegnata a un lavoro ancor meno pagato del precedente ed era sottoposta dalle suore a «molte e non giustificate punizioni». Secondo l'ispettore, la paura di simili punizioni scoraggiava le altre donne dal protestare contro le cattive condizioni.⁵⁵ Due anni più tardi, un altro ispettore criticò le suore veneziane perché non tenevano accuratamente i loro registri contabili e perché non pagavano adeguatamente le detenute per il loro lavoro.⁵⁶ È evidente che questi problemi non furono nemmeno affrontati: nel 1910 l'Ispettore Cardosa tornò a esprimere forti riserve sulla gestione delle religiose a Venezia addebitando loro, tra le varie, che alcune sorelle usavano violenza contro le detenute, il cibo era al di sotto dello standard richiesto, le detenute ricevevano salari bassi e pochi aumenti, i periodi di riposo in cortile erano troppo brevi e non c'erano scuole né biblioteche.⁵⁷ Le critiche di Cardosa infastidirono i suoi superiori a Roma. Costoro si aspettavano da lui un rapporto che smontasse quello di Rossana, da loro ritenuto «un po' esagerato nel riferire le irregolarità riscontrate»:⁵⁸ invece, le sue osservazioni confermarono quelle di Rossana.

Gli amministratori di Roma spesso attribuivano questi problemi alla negligenza supervisione dei direttori locali delle carceri maschili che avrebbero dovuto sorvegliare il personale religioso degli istituti femminili. Nel 1907 il direttore delle case di pena di Perugia mandò una lunga lettera difensiva ai suoi superiori a Roma sulle deplorevoli condizioni dei riformatori delle ragazze. Pur ammettendo che «radicali riforme» erano necessarie per migliorare l'ambiente fisico in cui vivevano le ragazze e l'educazione che ricevevano, aggiunse però «io più nulla feci» fino alla successiva ispezione.⁵⁹ Davanti a tante incertezze e a tali indugi, un Direttore Generale evidentemente esasperato scrisse «Bravo» sul margine del rapporto del direttore. Nel 1910 il Direttore Generale esortò il direttore delle case di pena veneziane, Alfonso Cassella, a visitare la struttura del carcere femminile due volte alla settimana e ad esercitare una «regolare ed efficace vigilanza sulle suore e sui servizi alle medesime affidate».⁶⁰ Ma ben poco dovette cambiare se nel 1911 il Direttore Generale lamentò il fatto che l'Ispettore Cardosa riferiva che Cassella «non esercita una suffi-

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Ibidem.*

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ *Ibidem.*

⁶⁰ *Ibidem.*

ciente vigilanza» sulle suore e in particolare sulla qualità del cibo per le detenute.⁶¹ Il Direttore ordinò nuovamente a Cassella di ispezionare la casa di pena molte volte alla settimana piuttosto che ogni 10-12 giorni, come era solito fare.

Le violazioni ai regolamenti carcerari derivavano non solo dalla negligente supervisione da parte dei direttori locali ma anche dalla resistenza opposta dagli ordini religiosi al controllo statale. Ad ogni rinnovo di contratto, le suore cercavano regolarmente di negoziarne e renderne più vantaggiosi i termini, adottando talvolta un tono combattivo nella loro corrispondenza con gli amministratori statali. Nel 1892 la madre superiora della casa di pena femminile a Venezia contestò al direttore della locale casa di pena il diritto di esaminare la struttura carceraria a lei affidata, dichiarando che il contratto del 1883 stabiliva che solo il Prefetto poteva esercitarlo. Non solo: si rifiutò di applicare le linee guida dell'Ordinamento Carcerario del 1891 in materia di cibo, abbigliamento, medicine e salari, fino a quando il suo contratto non decadde, nel 1894, e questo nonostante il Prefetto le avesse concesso di attuare tali cambiamenti «gradualmente, per evitare qualsiasi turbamento nel disimpegno dei vari servizi».⁶² Malgrado un'ingiunzione definitiva emessa dal Direttore Generale, che le ordinava di attenersi all'Ordinamento del 1891, pare che poco o nulla cambiò: nel 1907 un nuovo direttore delle case di pena veneziane lamentava il fatto di non essere riuscito a scoprire nulla sui profitti che le suore ricavano dalla gestione delle case di pena a causa del «riserbo delle Suore, le quali [...] ripetono sempre, immutabilmente, le medesime frasi usate nel corso delle trattative per la rinnovazione del contratto».⁶³

In un altro esempio di resistenza alle autorità statali, nel 1902 la madre superiora del riformatorio delle ragazze a Roma criticò il nuovo contratto, emesso dal Direttore Generale per il suo istituto.⁶⁴ Perché l'articolo 1, chiedeva lei, dice che i riformatori prenderanno il nome «Buon Pastore» quando il suo ordine lo aveva diretto e amministrato per cinquant'anni? La Superiora era anche più sconvolta dal potere limitato concessole come capo amministratore del riformato-

⁶¹ ACS, MGG, DGIP, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925) b. 427, f. 63.

⁶² ACS, M.Int., DGC, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905) b. 78, f. 68A.

⁶³ ACS, MGG, DGIP, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 109, f. 67.

⁶⁴ *Ibidem*, b. 177, f. f. 55.

rio. Un solo articolo del contratto si riferiva a lei come «Direttrice», mentre molti di più delineavano i poteri di una nuova «Commissione» locale che, assieme al suo Presidente, aveva il compito di sorvegliare il lavoro delle suore. Protestando contro «il numero dei padroni» che si andava profilando nel contratto, concludeva insistendo sul fatto che «è dimostrato che, dove facciamo da noi, le cose vanno sempre meglio».⁶⁵

Gli ordini religiosi erano autonomi anche nella scelta del personale. Le madri superiore di molti istituti femminili mantenevano la carica di direttrici per lunghi periodi mentre il personale sotto di loro cambiava continuamente. Nel carcere giudiziario romano, almeno 12 suore andarono in pensione tra il 1890 e il 1900 mentre 21 furono aggiunte al personale religioso.⁶⁶ Sebbene l'approvazione finale per i cambiamenti nello staff del personale spettasse al Direttore Generale, non c'è alcuna prova che questi mettesse in discussione le raccomandazioni della madre superiora di Roma. Le decisioni sul personale potevano essere prese anche dalle più alte autorità di ciascun ordine religioso, come accadde a Venezia nel 1895. Il 20 novembre, la superiora dell'Istituto delle Suore di Carità, un ordine con la sua direzione a Milano e un contratto per amministrare la casa di pena femminile veneziana, informò il Direttore Generale che stava procedendo alla sostituzione di suor Modesta Peccoretti con suor Elena Conti come madre superiora. Dopo che il Direttore Generale, senza discutere la scelta, ebbe informato il Prefetto di Venezia di questo cambio, la Superiora Generale revocò la sua decisione. Nella sua lettera, ella non diede spiegazioni della sua ritrattazione, ma osservò *en passant* che il Direttore Generale le «lasciava piena libertà di cambiare o meno».⁶⁷ Perciò le gerarchie religiose di ciascun ordine sembrano aver dettato la scelta del personale negli istituti penali posti sotto il loro controllo.

Disparità nella pena

Le prove fornite dalle fonti governative confermano la maggior parte delle accuse di Rossana e Rygier sul trattamento iniquo riserva-

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ ACS, M Int., DGC, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1896-1905), b. 78, f. 56A. Questi numeri sono basati su moduli individuali per il personale emessi dalla Direzione Generale delle Carceri. La disparità tra il numero delle suore che uscivano e quello delle suore che entravano nello staff delle Mantellate indica che alcuni moduli che approvavano il ritiro mancano dagli archivi.

⁶⁷ *Ibidem*, b. 78, f. 68-A.

to alle detenute. Nel nuovo Stato italiano alle donne erano dunque negati i diritti negativi di cittadinanza, poiché le donne continuavano ad essere detenute in case di pena, carceri giudiziari e riformatori ereditati dalle precedenti monarchie assolute della penisola. Come ha scritto Simona Trombetta, questi stati avevano basato la loro politica penale «sulla differenza sessuale: gli uomini identificati con il mondo laico, le donne con quello religioso».⁶⁸ Immediatamente dopo l'unificazione, gli statisti italiani concentrarono la loro attenzione sulla riforma delle carceri maschili, nominando amministratori capaci alla carica di Direttore Generale, istituendo un Corpo di Guardia (con una propria scuola), facendo costruire innovativi penitenziari radiali e ampliando le opportunità di lavoro e di educazione per i detenuti. Poiché le loro condizioni non erano comunque ideali, ci furono vivaci e frequenti dibattiti, sia in parlamento che sulla stampa, sulle strategie per trasformare le carceri maschili sul modello dei più progrediti istituti nel Nord Europa. Niente del genere si verificò per le donne che languivano in istituti penali raramente menzionati nella più importante rivista di “scienza carceraria”, la «Rivista delle discipline carcerarie», o nei rapporti delle delegazioni italiane ai Congressi Penitenziari Internazionali.

Naturalmente sarebbe sbagliato e semplicistico argomentare che gli ordini religiosi femminili fossero incapaci di gestire istituti penali efficienti e più umani. Le condizioni non erano così cattive in tutti gli istituti femminili e alcuni ispettori –sia i volontari che i funzionari– elogiarono il lavoro delle suore di carità. Nel 1889, l'Ispettore Sampò trovò «la massima pulizia, il massimo ordine, il silenzio e la compostezza» nella casa di pena femminile di Venezia.⁶⁹ Nel 1909 un rapporto stilato dai membri di una commissione visitatrice al Riformatorio Buon Pastore a Roma espresse «i sentimenti della più schietta ammirazione» per la gestione dell'istituto.⁷⁰ Nel 1912 il rapporto più sfumato di un nuovo direttore della casa di pena perugina temperò la lode con lo scetticismo. Da un lato, era rimasto particolarmente colpito dall'«esuberante coltivazione ad orti e giardini» e dai vasi di fiori che rendevano il penitenziario «semplicemente bello e confortante».⁷¹ Dall'altro, malgrado l'impressione iniziale che i «fatti

⁶⁸ Simona Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 36.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ ACS, MGG, DGIP, Archivio generale, *Atti amministrativi*, (1906-1925), b. 177, f. 55 (per rapporti di entrambi le commissioni visitatrici)

⁷¹ *Ibidem*, b. 426, f. 46.

esteriori [...] sono ottimi sotto ogni rapporto», egli ammise tuttavia che «è difficile poter entrare sull'ordinamento interno del detto Personale e conoscere come si esplica il suo mandato». ⁷²

In ogni caso, prove di esempi di buona amministrazione da parte delle suore di carità non dimostrano che le donne avessero gli stessi “diritti negativi” degli uomini, ovvero un trattamento uguale nella pena. I principi di Beccaria, custoditi nel Codice Zanardelli, promettevano pene secolari e regolate da una legislazione nazionale che proteggeva i diritti dei detenuti. Le donne italiane non godettero né delle prime né dei secondi durante i primi cinquant'anni dell'unificazione. Esse furono perciò doppiamente emarginate dalla società italiana, sia come detenute che come donne: il disinteresse dello Stato italiano nei loro confronti rappresenta uno dei molti modi in cui alle donne fu negata la cittadinanza nell'Italia liberale.

⁷² *Ibidem.*

Abstract: This article explores the gendered nature of the Italian prison system after unification in 1860. Despite its liberal and secular principles, the new Italian parliamentary state left penal institutions for women and girls in the control of religious orders of nuns. While the state instituted a series of reforms for male prisons during the first fifty years after unification, it ignored the deplorable conditions for female inmates. This failure to secularize female prisons denied women the “negative right” to equal punishment and constituted one of the many ways in which women were denied full citizenship in united Italy.

Keywords: donne, prigionieri, pena, Italia, cittadinanza, leggi criminali

Biodata: Mary Gibson è professoressa di Storia al John Jay College and the Graduate Center, Università della Città di New York (CUNY); insegna storia dell'Italia, women's history e storia della legge e del crimine (mgibson@jjay.cuny.edu).